



Comune di Montescano

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.17

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **cinque** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Brega Enrica - Presidente	Sì
2. Sclavi Davide - Vice Sindaco	Sì
3. Guarnoni Ileana - Consigliere	Sì
4. Paccioletti Filippo Maria - Consigliere	No
5. Terrabusi Sara - Consigliere	Sì
6. Marangoni Antonella - Consigliere	Sì
7. Moretto Lorenzo - Consigliere	Sì
8. Rovati Gabriele - Consigliere	Sì
9. Boldura Lorena - Consigliere	No
10. Riccardi Luigi - Consigliere	No
11. Achilli Antonio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Muttarini Gian Luca** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BREGA ENRICA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che, con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti, la legge 147/13 - all'articolo 1/commi 639 e seguenti - ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

VISTO che l'articolo 1 della legge 147/13:

- al comma 652 dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio *"chi inquina paga"*, il Comune *"può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"*;
- al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n.160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che, all'articolo 1/commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU e ciò con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1/comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 - lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]"*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 , *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, precisando che tali funzioni

sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*; inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’*”;

CONSIDERATO che - con la deliberazione 443/2019/R/RIF - l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:

- esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l’introduzione del limite all’incremento dei corrispettivi;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- rafforzare l’attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell’ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell’implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l’adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

VISTA la deliberazione Arera n. 444 del 31.10.2019: *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*, atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e con l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

VISTA la deliberazione Arera del 24 novembre 2020 493/2020/r/rif *“Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (mtr) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”*;

CONSIDERATO che l’introduzione del nuovo metodo tariffario Arera e tutte le deliberazioni dell’Autorità in materia di rifiuti incidono profondamente sulle modalità di predisposizione del Piano Finanziario Tari, rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019;

VISTO il Decreto - in vigore dal 26 settembre 2020 – che modifica il D.Lgs. 152/2006 recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852;

VISTO pure l'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, che recita *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

EVIDENZIATO che, anche per l'anno 2021, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue *“per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta*

dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

PRESO ATTO del fatto che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA;

ATTESO che, con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sono previsti parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare - per tale aspetto - il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo "normalizzato" (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla citata Deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nell'allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1/comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza, il numero dei componenti e la correlata produzione media espressione dei coefficienti;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente dovuti alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per l'annualità (fatta salva l'eventuale istanza da presentare all'Autorità per superare il limite di crescita) non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare per l'anno 2021, devono avere a riferimento i costi del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF), come assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2019;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede un *"limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare, entro trenta giorni dall'avvenuta deliberazione in seno al Consiglio:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2020;

- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, dando atto della avvenuta validazione del PEF per l'anno 2021, adottato con delibera consiliare in data odierna;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

CONSIDERATO che è volontà dell'amministrazione riconoscere, come peraltro già avvenuto nell'anno 2020, riduzioni per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;

VISTA la previsione contenuta all'art 20 del Regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 16/2020 – esecutiva - che sancisce *"Solo per l'anno 2020, considerata l'emergenza epidemiologica Covid-19, è previsto il riconoscimento d'ufficio di una riduzione pari al 50% della parte variabile per tutte le utenze non domestiche per cui erano state stabilite chiusure nel periodo dell'emergenza. L'individuazione di tali utenze è compiuta in base ai codici ATECO individuati nell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF"*.

CONSIDERATO che tali agevolazioni possono essere inquadrare tra le riduzioni atipiche, in quanto - se è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie - è

altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili. Trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata e caratterizzata da discontinuità all'interno dei territori comunali, non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure o della minor attività. Pertanto, qualora si volesse riconoscere il carattere di agevolazione "tipica" all'ipotesi di riduzione, ad esempio, della parte variabile della tariffa sui rifiuti delle utenze non domestiche (in quanto correlata ad un minor servizio fruito dai beneficiari) commisurata ai mesi di chiusura, la relativa copertura all'interno dell'articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi comprese le utenze domestiche, parte dei quali si trova in sofferenza economica sempre a causa dell'emergenza epidemiologica;

CONSIDERATO, altresì, che non sembra essere di ostacolo all'applicazione la previsione contenuta nel comma 660 della legge n. 147 del 2013 - laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997; le agevolazioni in questione sono infatti riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

RITENUTO, quindi, di confermare anche per il 2021 la riduzione già concessa per l'anno 2020, pur senza modificare con separato atto il regolamento;

RIBADITO quindi di applicare l'agevolazione all'art. 20 del Regolamento Tari, consistente in una riduzione pari al 50% della parte variabile per tutte le utenze non domestiche per cui erano state stabilite chiusure nel periodo dell'emergenza. L'individuazione di tali utenze è compiuta in base ai codici ATECO individuati nell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF;

RITENUTO di finanziare tali riduzioni con i fondi stanziati per l'annualità 2021 con il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 all'art. 6 che recita *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021"*;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. – approvato con D.Lgs. n. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*;

DATO ATTO che l'art 15 ter della legge 58/2019 prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;

VISTA la circolare n.2/2019 del Dipartimento delle finanze avente ad oggetto: “Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”;

VISTA quanto precisato dalla suddetta circolare che prevede: *“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Occorre precisare, al riguardo, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote o delle tariffe pubblicate oltre detta data sono comunque visibili in corrispondenza dell'anno cui si riferiscono ma vengono contrassegnate da un'apposita nota che ne evidenzia l'inefficacia per l'anno di riferimento. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi ai tributi in questione – in virtù dei citati art. 13, commi 13-bis (per l'IMU) e 15-ter (per la TARI, l'ICP, il CIMP, la TOSAP e l'ISCOP), del D. L. n. 201 del 2011 e art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013 (per la TASI) – devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, secondo le modalità illustrate al paragrafo 3 della presente circolare, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*.

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare le tariffe 2021 come da allegato;
2. di applicare anche per l'anno 2021 la riduzione alle utenze non domestiche come disciplinato dall'art. 20 del regolamento TARI approvato con propria deliberazione n. 16/2020, senza

modificare ulteriormente il regolamento, trattandosi di riduzione episodica, connessa all'emergenza Covid-19;

3. di stabilire che, per l'annualità 2021, la TARI sarà dovuta in tre rate con scadenza dei pagamenti al 31 LUGLIO, 30 SETTEMBRE e 30 NOVEMBRE oppure - in alternativa - in un'unica soluzione con scadenza 31 LUGLIO 2021;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa ad Arera con le modalità indicate dall'autorità;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : BREGA ENRICA

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. MUTTARINI GIAN LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 110 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montescano, li 10/07/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to : Sandra Colombi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 29-giu-2021

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. MUTTARINI GIAN LUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale DOTT. MUTTARINI
GIAN LUCA